arpal.ARPAL.PROT INTERNO.R.0000751.09-09-2025.h.12:12

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Direzione Scientifica
UO Pianificazione Strategica
ARPAL

Oggetto: VIA 480 – Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale Regionale- "Realizzazione di un impianto eolico avente potenza pari a 9 MW, composto da tre aerogeneratori aventi potenza pari a 3 MW cadauno, e relative opere di connessione alla rete, nei Comuni di Savona, loc. Piandelmelo e Cairo Montenotte (SV). Proponente: B.H. Wind S.r.l.
Trasmissione contributo istruttorio per verifica completezza documentale.

Con riferimento alla pratica in oggetto, con la presente si trasmette la relazione allegata.

Il contributo, focalizzato sugli aspetti di stretta competenza della scrivente Struttura ed in particolare sulla parte di gestione delle terre e rocce provenienti dagli scavi a terra dell'opera, riporta alcune osservazioni di carattere generale ed evidenzia gli aspetti di dettaglio per cui si rendono necessarie integrazioni al fine di una corretta gestione del materiale in accordo con la vigente normativa di settore.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Per Il Dirigente del Settore
(*Dott. ssa Manuela Pertici*)

Firmato digitalmente da
**Francesca Castiglioni**
O = ARPAL
C = IT
Data e ora della firma: 09/09/2025 12:09:12

Estensori del provvedimento: Camesasca, Mazzaccaro

**Dipartimento Attività Produttive e rischio tecnologico**
**U.O. Controlli e pareri ambientali**
**Settore Controlli e pareri ambientali ponente**
Via Braja 2–Savona, via Nizza 6 - Imperia
Tel. +39 010 6437 1 - PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it -
www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001

VIA 480 – Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - “Realizzazione di un impianto eolico avente potenza pari a 9 MW, composto da tre aerogeneratori aventi potenza pari a 3 MW cadauno, e relative opere di connessione alla rete, nei Comuni di Savona, loc. Piandelmelo e Cairo Montenotte (SV). Proponente: B.H. Wind S.r.l.

# CONTRIBUTO ISTRUTTORIO TERRE E ROCCE DA SCAVO

## Documenti presi in esame

- REL. 01 - Relazione tecnica generale – Rev 00 – Giugno 2025
- REL. 02 - Studio di impatto ambientale – Rev 00 – Giugno 2025
- REL. 12 - Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo – Rev 00 – Giugno 2025

## Premessa

Il progetto è promosso dalla società BH WIND S.r.l. e prevede l'installazione di due aerogeneratori, ciascuno con una potenza nominale superiore a 4 MW, in Località Pian del Melo, al confine tra i Comuni di Cairo Montenotte (SV)e Savona (SV), in un'area appartenente all'Appennino Ligure di Ponente, situata tra le unità di paesaggio Entroterra Savonese e Bassa Valle Bormida di Spigno.
l progetto di impianto risulta da un processo di revisione avviato a seguito di un iter autorizzativo già intrapreso dalla proponente e successivamente interrotto con l’obiettivo di ripresentare una proposta progettuale modificata e maggiormente sostenibile sotto il profilo ambientale.
Le turbine WTG02 e WTG03 risultano ubicate in prossimità della viabilità esistente e continueranno a essere servite dagli attuali tracciati, che il proponente afferma essere già ottimizzati in termini di larghezza e pendenza per ridurre la movimentazione di terra e agevolare il ripristino delle aree di cantiere. Viene evidenziato che l’intervento di movimento terra si limiterà quindi alla realizzazione delle sole piazzole di fondazione, con una sensibile riduzione del consumo di suolo e dei tempi di realizzazione.

## Gestione delle terre e rocce da scavo

Il proponente, nel documento “REL. 12 - Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo – Rev 00 – Giugno 2025”, afferma che il progetto prevede il riutilizzo nel medesimo cantiere della totalità delle terre prodotte, senza conferimento in discarca. In particolare viene precisato che il materiale prodotto dalla realizzazione della piazzola dell’aereogeneratore WTG02 verrà destinato alla costruzione della piazzola dell’aerogeneratore WTG03. Il quantitativo in eccesso verrà depositato temporaneamente in un’area apposita per poi essere utilizzato per la sistemazione definitiva delle piazzole.

**Dipartimento Attività Produttive e rischio tecnologico**
**U.O. Controlli e pareri ambientali**
**Settore Controlli e pareri ambientali ponente**
Via Braja 2–Savona, via Nizza 6 - Imperia
Tel. +39 010 6437 1 - PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it -
www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

## Valutazioni e richiesta di integrazioni

### Flussi di materiali

La proposta progettuale, così come presentata, riporta una volumetria di terre e rocce da scavo derivanti dalle attività di scavo pari a 14808 $m^3$ circa, così come ricavabile da quanto riportato nella successiva tab. 1, estrapolata dal PUT presentato dal progettista, in cui sono dettagliate le ripartizioni per ciascun intervento.

| Intervento | Volume di sterro [m3] | Volume di riporto [m3] |
|---|---|---|
| *Piazzola WTG02 - Fase di realizzazione* | 11923 | 436 |
| *Piazzola WTG03 - Fase di realizzazione* | 808 | 3596 |
| *Piazzola WTG02 - Fase di ripristino* | 789 | 6214 |
| *Piazzola WTG03 - Fase di ripristino* | 1248 | 4521 |
| *Cabina di consegna* | 30 | 30 |
| *Minibox* | 10 | 10 |

Tabella 1. Volumi di sterro e di riporto per ciascun intervento previsto - "REL. 12 - Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo– Rev 00 – Giugno 2025"

In merito a quanto sopra riportato si evidenzia che, al fine di un corretto bilancio ambientale, devono essere considerate tutte le opere che generano la produzione di terre e rocce da scavo, comprensive di quelle accessorie e legate alle opere civili nonché di quelle legate ai plinti di fondazione e cavidotto, ad oggi non computate nelle volumetrie di scavo.

Si rileva inoltre che il proponente, nonostante affermi in più parti dei documenti tecnici esaminati che non avverrà conferimento di materiale a discarica, fatto che appare confermato dai bilanci tra sterro e riporto dettagliati in tabella 1, specifica, nella descrizione della gestione delle terre e rocce da scavo, che *"eventuali eccedenze, non riutilizzabili, saranno conferite presso discarica autorizzata, secondo le normative vigenti"*.

Si ritiene pertanto che il piano relativo alla gestione delle terre e rocce debba fornire chiarimenti su tali contraddizioni, eventualmente inserendo una stima delle quote di materiale gestito come rifiuto e relativa previsione della destinazione di tale materiale ad impianto autorizzato all'interno del bilancio di materiale, il quale dovrà a sua volta comprendere i contributi di tutte le opere, anche accessorie, collegate alla realizzazione dell'opera.

### Riutilizzo in sito del materiale scavato e inquadramento normativo

In termini generali inoltre occorre preliminarmente evidenziare alcuni aspetti affinché il materiale possa essere escluso, a monte, dalla disciplina dei rifiuti, ai sensi dell'art. 185 c.1 lett. c) del D.Lgs 152/2006, e quindi poter essere effettivamente considerato riutilizzato in sito (in merito si richiamano i contenuti della "Linea guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo", di cui alla Delibera 54/2019 del Consiglio del SNPA):

- il riutilizzo delle terre e rocce deve avvenire allo stato e nella condizione originaria di pre-scavo come al momento della rimozione. Diversamente, e cioè qualora sia necessaria una qualsiasi lavorazione, compresa la normale pratica industriale, le terre e rocce se ricorrono le condizioni potranno essere qualificate come "sottoprodotti" oppure dovranno essere gestite come rifiuti;

- per "riutilizzo in sito" si deve intendere "l'area cantierata caratterizzata da contiguità territoriale in cui la gestione operativa dei materiali non interessa la pubblica viabilità" (se i mezzi di trasporto vanno a interessare la pubblica viabilità non si può parlare di riutilizzo in sito).

La proposta progettuale, così come presentata nel documento "REL. 12 - Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo – Rev 00 – Giugno 2025", ribadisce in più punti che la gestione delle terre e rocce da scavo è finalizzata al completo riutilizzo in sito.
In accordo a tale assunto il proponente dichiara pertanto che il PUT viene redatto ai sensi dell'art. 24 del DPR 120/17 ("Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina sui rifiuti").
Da una lettura dei documenti progettuali però, emerge quanto segue:

- è stata individuata un'area per lo stoccaggio temporaneo dei materiali da scavo già precedentemente destinata ad uso di cantiere nell'ambito dei lavori per l'impianto di Surite del Cuculo;
- tale gestione comporta l'attraversamento della viabilità pubblica (SP 12 Savona – Altare) e, pertanto non consente di qualificare il riutilizzo come "in sito". Tuttavia la movimentazione del materiale avviene nel rispetto delle condizioni previste per la normale pratica industriale.

In base a quanto sopra pertanto, si rende necessario che il proponente rediga il PUT ai sensi dell'art. 9 del DPR 120/17, nel piano rispetto di tutto quanto previsto dalla norma. Il documento in parola dovrà contenere tutti le informazioni di dettaglio di cui all'allegato 5 del DPR in parola, compresi gli aspetti legati al deposito intermedio (rif. art 5 DPR 120/17).

Normale pratica industriale

Si rende necessario che il proponente precisi e dettagli in maniera univoca il ricorso a detta pratica, così come definita dall'art. 2 c. 1 lett. o) ed allegato 3 del DPR 120/17, in quanto nel PUT viene riportato che *"la movimentazione del materiale avviene nel pieno rispetto delle condizioni previste per la normale pratica industriale"* e che la gestione del materiale *"rappresenta una normale pratica industriale in ambito edilizio"*. Si evidenzia altresì che il proponente richiama l'art. 1 c. 1 lett. b) del DPR 120/17 come riferimento per la definizione della normale pratica industriale, sebbene detto punto normativo è da ricondursi "alla disciplina del deposito temporaneo per le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti".
Si ribadisce inoltre, come precedentemente riportato, che il ricorso alla normale pratica industriale non è compatibile con il riutilizzo in sito e che, pertanto vengono meno i presupposti per l'applicazione dell'art. 24 del DPR 120/17.
Si rende infine necessario che il proponente precisi l'eventuale ricorso all'utilizzo di additivi.

Indicazione della destinazione d'uso dei siti e rispettiva attribuzione dei limiti di legge

Si evidenzia la necessità che la proposta progettuale riporti indicazioni in merito alla classe di destinazione d'uso per tutte le aree interessate dalla realizzazione dell'opera, comprese pertanto quelle accessorie e il cavidotto, con conseguente applicabilità in fase di caratterizzazione ambientale dei limiti di cui alle colonne A o B di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del D. Lgs 152/06 e s.m.i..

Caratterizzazione dei materiali

Un aspetto di significativo rilievo è rappresentato dall'assenza dei risultati di caratterizzazione ambientale dei materiali oggetto di scavo. In merito a tale aspetto il proponente dichiara che *"non è stato possibile procedere con l'esecuzione delle indagini ambientali in sito, in quanto le aree di intervento non risultano ancora nella disponibilità del proponente"*. A sostegno di ciò viene prodotto, come allegato al progetto, un piano particellare di esproprio.
In merito a tale aspetto, pur sottolineando l'importanza di avere contezza che il materiale scavato possa a tutti gli effetti essere utilizzato secondo le previsioni del Piano, in deroga quindi alla gestione come rifiuto, consentendo quindi valutazioni di merito sulla compatibilità ambientale dell'opera in fase di VIA, si evidenzia che la norma di riferimento prevede la possibilità di eseguire la caratterizzazione in corso d'opera nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità di eseguire un'indagine ambientale propedeutica alla realizzazione dell'opera da cui deriva la produzione di terre e rocce da scavo.
Allo stato attuale si prende pertanto atto di quanto dichiarato dal proponente nel merito, chiedendo nel contempo precisazioni in merito all'inclusione all'interno del piano particellare di tutte le aree interessate dagli interventi di scavo, comprese quelle accessorie/cavidotto, al fine di poter valutare l'eventuale fattibilità di interventi di caratterizzazione, seppur limitati, nella presente fase progettuale.

Fondi naturali

Stante la mancanza di caratterizzazione ambientale, così come precedentemente dettagliato, il proponente effettua una valutazione ambientale preliminare in riferimento ai dati ufficiali contenuti nell'Atlante Geochimico regionale, da cui emerge la possibilità di un supero dei limiti delle CSC per alcuni metalli. Conseguentemente il proponente dichiara il ricorso all'art. 11 del DPR 120/17 per la definizione dei fondi naturali in base ai quali verrà predisposto il piano di utilizzo.
In merito a tale aspetto si evidenzia che l'iter di cui al citato articolo normativo dovrà concludersi prima dell'espressione del parere di VIA, in quanto tutte le risultanze ambientali dovranno essere riportate all'interno del PUT.

Interferenza con aree con presenza di rocce amiantifere

Sempre nel documento "REL. 12 - Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo – Rev 00 – Giugno 2025" viene affermato che, da una sovrapposizione del progetto con il relativo stralcio della tavola delle Rocce Verdi, disponibili sul geoportale della Regione Liguria, l'area di interesse non interessa in alcun modo le aree caratterizzare da un substrato con possibile presenza di amianto. Nonostante ciò viene riportato che verrà effettuata un'analisi specifica per determinare la presenza di amianto naturale e che, in caso di supero di concentrazioni limite di cui alla Tabella 1, allegato 5 al titolo V, della parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i., *"i materiali potranno essere riutilizzati esclusivamente nel sito di produzione sotto diretto controllo delle autorità competenti, presentando un progetto di riutilizzo ad ARPAL e alla ASL territorialmente competente. Se il riutilizzo in situ non fosse possibile, i materiali dovranno essere gestiti come rifiuti, seguendo la normativa vigente."*
In merito a tale aspetto si evidenzia che la presenza di rocce contenenti amianto non rileva soltanto in relazione ad una generica necessità di analisi per la determinazione dell'amianto naturale, ma deve essere

compiutamente inquadrata sotto il profilo tecnico-amministrativo ai sensi del disposto di cui agli artt. 11 e 24 comma 2 del DPR 120/2017. La presenza di materiale ofiolitico nelle aree di intervento comporterà l'elevata probabilità non solo di presenza di amianto naturale anche al di sopra dei limiti di legge, ma anche di superamenti normativi delle CSC di cui alla Tabella 1 colonna A e, in alcuni casi, anche di colonna B dell'allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs 152/06 dei metalli generalmente associati a tali litotipi, quali il cromo, il nichel, il cobalto e il vanadio.
Tutto quanto premesso, si evidenzia che in base all'estratto cartografico riportato dal proponente, l'aerogeneratore WTG02 risulta posizionato al limite con un'area interessata dalla presenza di pietre verdi. Si rende pertanto necessario che il proponente produca una sovrapposizione cartografica di maggior dettaglio al fine di verificare gli effettivi confini delle are interessate dal fenomeno in relazione alle opere progettuale, evidenziando la necessità che nel raffronto siano incluse tutte le opere che generano attività di scavo (es. piazzole, opere accessorie/cavidotti). Dovrà altresì essere precisata se l'estensione del profilo analitico al parametro "amianto" interesserà tutti i punti di campionamento o, in caso contrario, si chiede di fornirne il dettaglio anche con indicazione cartografica dei punti di indagine.

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Si richiede, nel rispetto dell'art. 9 del DPR 120/2017, la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante dell'impresa o la persona fisica proponente l'opera, attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, in conformità anche a quanto previsto nell'allegato 3, con riferimento alla normale pratica industriale.

Documento redatto a cura di Alessandra Camesasca, Giulia Mazzaccaro

**Dipartimento Attività Produttive e rischio tecnologico**
**U.O. Controlli e pareri ambientali**
**Settore Controlli e pareri ambientali ponente**
Via Braja 2–Savona, via Nizza 6 - Imperia
Tel. +39 010 6437 1 - PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it -
www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001